

**Programma Attuativo Regionale
PAR FSC 2007-2013
Fondo per lo sviluppo e la coesione**

**Linea d'Azione 3.1.1 - Sviluppo e rafforzamento
del tessuto produttivo regionale
Azione 3.1.1.1 - Sostegno allo sviluppo di imprese
innovative e/o ad alto potenziale di crescita**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

**attestante i dati per la verifica del rispetto della soglia di aiuti "de minimis"
concedibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013**

(domanda per la concessione degli incentivi

per il rafforzamento ed il rilancio della competitività delle microimprese e delle PMI del FVG)

Il sottoscritto

codice fiscale

in qualità di:

titolare *(nel caso di impresa individuale)*

oppure *(in alternativa)*

legale rappresentante *(nel caso di società)*

dell'impresa

codice fiscale

(nel prosieguo denominata "impresa richiedente")

ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

ai fini della verifica del rispetto del massimale di aiuti "de minimis" concedibili ai sensi:

del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013

oppure *(in alternativa)*

del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (settore agricolo)

sezione 1

1a. che all'impresa richiedente non sono stati concessi incentivi in forma di aiuti "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti;

oppure *(in alternativa)*

1b. che all'impresa richiedente sono stati concessi i seguenti incentivi in forma di aiuti "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti:

**NOTE ILLUSTRATIVE PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE
ATTESTANTE I DATI PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DELLA SOGLIA DI AIUTI “DE MINIMIS” CONCEDIBILI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 E N. 1408/2013**

I

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle suddette lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

In base alla premessa che ai fini della verifica del rispetto del massimale de minimis “le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”, i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 stabiliscono che ai predetti fini deve tenersi conto degli aiuti concessi nell'ambito della Repubblica italiana nel triennio di riferimento non solo all'impresa richiedente, ma anche a tutte le imprese rientranti nella fattispecie della “impresa unica” ossia a tutte le imprese unite dai rapporti di collegamento, a monte o a valle, descritti nei sopra citati articoli 2, paragrafo 2.

II

La dichiarazione deve riportare tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti (regolamento (CE) n. 1998/2006, regolamento (CE) n. 875/2007, regolamento (CE) n. 1535/2007, regolamento (UE) n. 1407/2013, regolamento (UE) n. 1408/2013, regolamento (UE) n. 360/2012, ecc.).

III

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1408/2013, in caso di imprese che siano state parte di fusioni o acquisizioni, la nuova impresa, risultante dalla fusione, ovvero l'impresa acquirente deve dichiarare tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione ovvero a ciascuna delle imprese acquisite.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1408/2013, in caso di imprese risultanti dalla scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.